



## Comune di S A S S A R I

**Ordinanza n. 44 del 12/05/2023**

**Proponente** Direzione Generale

Oggetto:

**TUTELA DEI CITTADINI AFFETTI DA FAVISMO - DISPOSIZIONI PER LA COLTIVAZIONE E LA VENDITA DELLE FAVE NEI CENTRI ABITATI E NELL'AGRO.**

### IL SINDACO

#### **PREMESSO CHE:**

- il favismo è determinato da una alterazione genetica che codifica l'anomalia strutturale dell'enzima glucosio-56-fosfato-deidrogenasi (deficit G6PD);
- i cittadini affetti dal predetto deficit G6PD possono sviluppare una crisi emolitica (rottura di globuli rossi);
- nei diversi casi e secondo la gravità è caratterizzata da una sintomatologia progressiva che va dall'astenia intensa fino ad un quadro clinico di estrema gravità;
- alcuni soggetti predisposti possono manifestare quadri clinici gravi non solo con l'ingestione di fave ma anche se esposti alla sola percezione dell'odore o all'inalazione del loro polline;

#### **CONSIDERATO CHE**

- nei casi di specie, l'intervento preventivo più efficace consiste essenzialmente nell'assenza di coltivazione e stoccaggio di fave in prossimità sia delle abitazioni, sia degli altri ambienti frequentati per motivi di lavoro, studio, cura o partecipazione al culto;

#### **TENUTO CONTO CHE**

- in merito al favismo - trattandosi di situazioni endemiche e statisticamente significative solo per alcune zone del territorio nazionale - nulla è stato previsto con disposizioni generalizzate da parte delle Autorità Sanitarie centrali e/o regionali;

#### **VISTO CHE**

- nel territorio del Comune di Sassari così come in tutta la Sardegna, sono numerosi i cittadini affetti da favismo;
- sono state segnalate coltivazioni e stoccaggio di fave realizzate entro il perimetro urbano;

#### **RITENUTO CHE**

- la libera iniziativa economica, e non, dei privati possa e debba essere ristretta per motivi gravi di interesse generale e dato atto che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorché di un unico soggetto, costituisce ex se interesse generale da soddisfare;
- è necessario intervenire in merito, stante l'assenza di disposizioni generalizzate da parte delle Autorità Sanitarie centrali e/o regionali, per mezzo di disposizioni in materia di sanità pubblica, adottate dal Sindaco nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

## **VISTO**

L'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

L' art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

L'art. 650 del c.p.;

## **ORDINA**

**1)** Il divieto tassativo di coltivazione e stoccaggio di fave, nel raggio di 100 metri in linea d'aria in prossimità del centro abitato cittadino e del centro abitato delle borgate;

**2)** Per le zone non urbane (agro), il divieto di coltivazione e stoccaggio sarà imposto, con appositi provvedimenti, per un raggio di almeno metri 100 dall'immobile di abitazione usuale e/o luogo di lavoro o comunque frequentato da cittadini affetti da favismo, su presentazione da parte degli interessati di istanza specifica, corredata da specifica certificazione medica;

**3)** Il divieto tassativo di coltivazione di fave nel territorio comunale a m. 100 di raggio in linea d'aria dal perimetro di cinta e all'interno dello stesso dei sotto elencati immobili:

- Presidi ospedalieri, case di cura, strutture sanitarie pubbliche e private nonché Istituti di ricerca;
- Istituzioni scolastiche pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido e scuole materne;
- Edifici pubblici statali, caserme, aeroporti, cimiteri, stadi, chiese parrocchiali ed edifici di culto in genere, uffici postali e quant'altro sia posto a servizio di comunità cittadine ivi compresi i centri e le zone commerciali e industriali;

**4)** La vendita di fave fresche, ove venga effettuata nel perimetro urbano, negli esercizi commerciali in sede fissa, al minuto e all'ingrosso, nei mercati comunali, nelle aree pubbliche autorizzate, è consentita purché sia data corretta e visibile pubblicità della loro presenza nel punto vendita;

## **DISPONE**

Il Comando di Polizia Municipale e la Forza Pubblica, ognuno per la loro competenza, sono incaricati di far osservare l'esatta esecuzione del presente provvedimento e di deferire all'Autorità Giudiziaria gli inadempienti, ai sensi dell'art. 650 del c.p.

Sono fatte salve, in ogni caso, le eventuali azioni di ripristino in danno degli inadempienti e l'applicazione, nei loro confronti delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 7-bis del D.Lgs.267/2000

Di dare la massima diffusione al presente provvedimento attraverso la pubblicazione all'Albo on line per 30 giorni, sul sito internet istituzionale del Comune di Sassari, sui mezzi di stampa locale e ogni ulteriore mezzo ritenuto idoneo a garantirne la conoscenza dei contenuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Sardegna entro 60 gg. dalla notifica o dalla scadenza del termine di pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 gg. decorrenti dalla stessa data

**Di notificare il presente provvedimento tramite invio con posta elettronica certificata a:**

Prefettura di Sassari – sede

Questura di Sassari - sede

Carabinieri di Sassari - sede

Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Sassari - sede

A.S.L. Sassari, Dipartimento di Prevenzione-S.I.A.N. - sede

Polizia Municipale - Sede;

Compagnia Barracellare - Sede;

Settore Ambiente e Verde pubblico – Sede;

Sassari 12.05.2023

**IL SINDACO**

**Prof. Gian Vittorio Campus**

(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

---